



05.07.2004

STATUTO

COSTITUZIONE

Art.1 – Costituzione e sede

E' costituita, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, su iniziativa della

"Associazione ARTE E SALUTE - O.N.L.U.S."

L'Associazione ha sede in Pieve di Cento (BO), Via Galuppi n. 22, presso il Centro Culturale "Le Clarisse" e può istituire sedi e delegazioni periferiche con deliberazione dei suoi organi direttivi.

Art. 2 – Oggetto e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria a favore dei soggetti svantaggiati.

Scopo dell'Associazione è l'attuazione di iniziative che tendano alla riabilitazione ed al reinserimento sociale di persone in situazioni di svantaggio fisico, psichico o sociale con particolare riferimento agli utenti in carico ai servizi sociosanitarie e assistenziali.

L'obiettivo di far conseguire abilità, professionalità e conoscenze utili anche ad un inserimento lavorativo, si realizza attraverso l'utilizzo delle varie tecniche artistiche e comunicative, relative alle aree di attività ed interesse dell'Associazione, favorendo l'integrazione di operatori dei servizi, utenti, artisti e contribuendo alla promozione della cultura.

Per raggiungere il proprio scopo l'Associazione potrà:

- Organizzare spettacoli, mostre ed eventi di carattere culturale, conferenze, incontri e convegni;
- Organizzare centri di documentazione;
- Promuovere interscambi culturali al fine di intensificare e consolidare i rapporti tra gli operatori e le organizzazioni e/o istituzioni pubbliche e private, che svolgano o promuovano esperienze analoghe;
- Organizzare e gestire sedi e risorse dedicate alla valorizzazione ed alla conservazione e fruizione del patrimonio artistico e culturale;
- Assumere iniziative di comunicazione rivolte a dare diffusione alle attività dell'Associazione e a creare anche opportunità per la riabilitazione e per l'inserimento/impiego lavorativo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 – Patrimonio ed entrate della Associazione

Il patrimonio è costituito dai contributi degli associati e dei terzi, ivi compresi finanziamenti pubblici; dai beni mobili ed immobili che le pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche nonché dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

Associazione Arte e Salute ONLUS – Centro Culturale "Le Clarisse"
Via Galuppi, 22 – 40066 Pieve di Cento (BO)
Tel. 051 6862555 – Fax 051 6862502
C.F. e Partita IVA 02049631209 – e-mail: arteesalute@libero.it

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscano all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di adesione all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

Tali versamenti, al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, i parametri minimi come sopra determinati per l'ammissione, e sono comunque a fondo perduto. Il rapporto associativo è strettamente personale e non trasmissibile.

Art. 4 -Gli associati - Composizione dell'Associazione.

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità siano essi persone fisiche o giuridiche.

1. L'Associazione è composta da soci ordinari.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. Chi intende aderire all'Associazione, rivolge domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità ed approvare Statuto e Regolamenti, oppure può essere presentato da un componente del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo provvede entro 60 giorni all'iscrizione del nominativo del nuovo aderente nel libro soci. L'eventuale diniego deve essere motivato.
5. L'adesione all'Associazione comporta per gli Associati il diritto di voto all'assemblea.
6. Il recesso di un Associato deve essere comunicato al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata.
7. L'Associato che non adempia all'obbligo di versamento delle quote decade automaticamente ed in via definitiva: il Consiglio prende atto della sua decadenza provvedendo alla cancellazione dal libro soci.
8. L'Associato che provochi danno all'immagine o al funzionamento dell'Associazione può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo e conseguentemente essere cancellato dal libro soci. Qualora l'escluso non ne condivida le ragioni, può adire il Collegio arbitrale di cui al presente Statuto, in tal caso l'esclusione è sospesa sino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 5 – Organi dell'Associazione

Sono organi della Associazione:

- Il Presidente;
- L'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- Il Consiglio Direttivo.

Art. 6 –Dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione che siano in regola con le quote sociali ed è organo sovrano della associazione stessa.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per la programmazione annuale di attività entro il 30 aprile.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del suo Presidente;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione dei risultati di gestione, comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitali.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

sulle modifiche al presente statuto, sullo scioglimento a liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o da 3/10 dei soci, nei casi previsti dalla Legge.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, giorno e dell'ora della riunione, in prima ed eventualmente in seconda convocazione in un giorno diverso dalla prima, e gli argomenti da trattare, spedita, a tutti gli associati all'indirizzo risultante dal relativo libro, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della riunione.

Qualora gli associati siano in numero superiore a venti la raccomandata può essere sostituita da una lettera semplice da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione.

L'assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare, in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. La riunione di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Associato ha un diritto di voto, esercitabile anche mediante delega apposta anche in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita soltanto ad altro associato che non sia Amministratore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, su designazione dei presenti da altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dall'Assemblea, da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Nel caso il Tesoriere non sia scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo, esso dovrà essere invitato permanente al Consiglio Direttivo stesso senza diritto di voto.

I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo questi provvederà alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea degli Associati, nella quale può essere confermato fino alla scadenza naturale del Consiglio o sostituito.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di tutti gli atti di ordinaria e quelli di straordinaria amministrazione su mandato dell'Assemblea;
- la nomina del Tesoriere e del Vice Presidente dell'Associazione;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del programma annuale di attività e del bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri: la convocazione è fatta per iscritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie trattate, spedita a tutti i componenti almeno sette giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o inadempienza, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 8 – Presidente dell'Associazione

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.

Al Presidente dell'Associazione compete sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio avvalendosi della collaborazione del Tesoriere da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo di apposita relazione.

Art.9 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito.

Art.10 – Libri dell'Associazione

Oltre i libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i Libri Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e degli Associati.

I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.



Art.11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

Art. 11 bis – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da personalità utili alle finalità statutarie dell'Associazione.

Art.12 – Esercizi Sociali - Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un programma delle attività e un bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli aderenti.

Il bilancio e il programma devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art.13 – Risultati di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare eventuali risultati di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.14 – Scioglimento

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea ove ne sia il caso, nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

L'Assemblea determinerà, salva diversa destinazione imposta dalla legge, la destinazione del patrimonio sociale esistente all'atto dello scioglimento ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità previo parere dell'organismo di Controllo di cui all'art.3 co. 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.15 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto si richiamano le disposizioni vigenti in tema di organizzazione non lucrative di utilità sociale nonché alle norme in materia di Enti contenute nel Libro Primo del Codice Civile ed in subordine le norme contenute nel Libro V del Codice Civile.